

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 3 agosto 2026 - n. XII/6645

Definizione delle priorità insediative ed energetico-ambientali dei Centri Dati, dell'applicazione delle misure premiali e dei contenuti della relazione energetica ai sensi degli artt. 2 c. 2, 3 c. 1 e 4 c. 5 e 6, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 «Disposizioni in materia di insediamento di Centri Dati»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2024/1364 della Commissione del 14 marzo 2024 «Sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati»;
- la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 «sull'efficienza energetica e che modifica il Regolamento (UE) 2023/955»;
- l'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49»;
- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 dal titolo «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la l.r. 3 giugno 2026, n. 11 recante «Disposizioni in materia di insediamento di centri dati»;
- il Piano Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) adottato con d.g.r. n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 e pubblicato in data 27 dicembre 2022;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2026, che rinvia alle definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2024/1364;
- l'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. n. 11/2026, che individua tra le priorità energetico-ambientali l'utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, il recupero dell'energia termica di scarto e l'adozione di soluzioni tecnologiche a elevata efficienza idrica;
- l'articolo 2, comma 2, della l.r. n. 11/2026, che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità attuative delle priorità energetico-ambientali di cui al comma 1, lettere b), c) e d), tenendo conto del sistema europeo di classificazione e degli indicatori chiave di prestazione energetica e di sostenibilità dei centri dati;
- l'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 11/2026, che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità applicative delle misure premiali previste e consente la cumulabilità delle medesime in presenza del perseguimento di una o più priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'articolo 2 della medesima legge;
- l'articolo 4, commi 5 e 6, della l.r. n. 11/2026, che prevede che i progetti di realizzazione o ampliamento dei centri dati siano corredati da una relazione energetica redatta secondo contenuti e criteri definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2;

Dato atto che l'Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2024/1364 definisce gli indicatori di prestazione energetica e di sostenibilità applicabili ai centri dati, nonché i relativi metodi di misurazione e calcolo;

Rilevato che l'Allegato III del medesimo Regolamento individua gli indicatori sintetici di sostenibilità dei centri dati, costituiti da:

- Power Usage Effectiveness (PUE): indicatore dell'efficienza energetica complessiva del centro dati;
- Water Usage Effectiveness (WUE): indicatore dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica;
- Energy Reuse Factor (ERF): indicatore del recupero e del riutilizzo del calore di scarto;
- Renewable Energy Factor (REF): indicatore del ricorso ad energia proveniente da fonti rinnovabili;

Verificato che gli indicatori energetici di sostenibilità di cui all'Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2024/1364 costituiscono riferimento per la valutazione delle prestazioni ener-

getiche e ambientali dei centri dati ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge regionale, assicurando uniformità applicativa, comparabilità delle informazioni e coerenza con il sistema comune di classificazione eurounitario;

Rilevato che gli indicatori sintetici di sostenibilità di cui all'Allegato III del Regolamento delegato (UE) 2024/1364 sono elaborati sulla base degli indicatori chiave di prestazione e delle informazioni di cui all'Allegato II e costituiscono il sistema europeo di valutazione delle prestazioni energetiche e ambientali dei centri dati;

Considerato che il rinvio operato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale agli indicatori di cui all'Allegato II deve essere interpretato in coerenza con il Regolamento delegato (UE) 2024/1364 nel suo complesso, comprensivo del sistema di classificazione previsto dall'Allegato III;

Ritenuto, così, opportuno disciplinare l'attuazione delle priorità energetico-ambientali, l'applicazione delle misure premiali e i contenuti della relazione energetica, nel rispetto del quadro europeo di riferimento;

Considerato che le priorità individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 11/2026 concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento delle finalità dell'articolo 1 della medesima legge;

Dato atto che l'articolo 3, comma 1 demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità applicative delle misure premiali, stabilendone espressamente la cumulabilità qualora il progetto persegua una o più delle priorità di cui all'articolo 2;

Verificato, così, che la graduazione delle misure premiali possa essere definita in funzione del livello complessivo di perseguimento delle priorità energetico-ambientali e insediative, valorizzando il maggiore beneficio pubblico derivante dalla realizzazione congiunta di più obiettivi di sostenibilità;

Ritenuto, pertanto, di graduare l'intensità delle misure premiali secondo criteri di proporzionalità e progressività, commisurandone l'entità al numero delle priorità perseguite e all'effetto cumulativo dei benefici ambientali, energetici e territoriali conseguibili dall'intervento;

Rilevato, quindi, che le misure premiali previste dall'articolo 3 producono effetti differenti, incidendo in misura diversa sulla pianificazione territoriale e sull'impiego delle risorse pubbliche e che, pertanto, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, la loro attribuzione possa essere graduata in funzione del livello complessivo di perseguimento delle priorità di cui all'articolo 2 della legge regionale;

Considerato, pertanto, necessario approvare l'Allegato A «Priorità energetico-ambientali e modalità applicative delle misure premiali», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i criteri attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2026;

Ritenuto, altresì, necessario approvare l'Allegato B «Relazione energetica», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente i contenuti minimi, gli indicatori e le modalità di redazione della relazione energetica prevista dall'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 11/2026.

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Priorità energetico-ambientali dei centri dati, misure premiali» nonché l'Allegato B «Relazione energetica», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di stabilire che gli Allegati A e B costituiscono attuazione:

- dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11;
- dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge;
- dell'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge;

3. di stabilire che i criteri, i parametri e le soglie individuati nell'Allegato A sono definiti anche assumendo come riferimento metodologico e informativo gli indicatori chiave di prestazione energetica e di sostenibilità di cui all'Allegato II, punto 1, del Regolamento delegato (UE) 2024/1364;

4. di stabilire che la relazione energetica di cui all'Allegato B costituisce il documento tecnico attraverso il quale il proponente dimostra anche il perseguimento delle priorità energetico-ambientali al fine di ottenere l'accesso alle relative misure premiali previste dall'articolo 3 della legge regionale;

5. di stabilire che le misure premiali previste dall'articolo 3 della legge regionale possono essere riconosciute anche cumulativamente qualora il progetto dimostri il perseguimento di

Serie Ordinaria n. 35 - Venerdì 28 agosto 2026

più priorità di cui all'articolo 2, secondo le modalità individuate nell'Allegato A;

6. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione dei provvedimenti consecutivi;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale regionale.

Per il segretario: Riccardo Perini
Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A**PRIORITÀ ENERGETICO-AMBIENTALI E MODALITÀ APPLICATIVE DELLE MISURE PREMIALI****(articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11)****1. FINALITÀ**

Il presente Allegato disciplina, in attuazione degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11:

- a) i criteri per la verifica del perseguimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'articolo 2 della legge regionale;
- b) le modalità applicative delle misure premiali previste dall'articolo 3 della legge regionale;
- c) i criteri per la determinazione delle fasce premiali e per la cumulabilità delle misure premiali.

La graduazione delle misure premiali costituisce modalità applicativa dell'articolo 3 della legge regionale e riflette il maggiore beneficio pubblico derivante dal perseguimento contestuale di un numero crescente di priorità, senza attribuire alcuna gerarchia tra le stesse.

2. ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ ENERGETICO-AMBIENTALI

Ai fini della verifica del perseguimento delle priorità di cui all'articolo 2 della legge regionale, il progetto è valutato sulla base delle condizioni e della documentazione indicate nei paragrafi seguenti.

2.1 Priorità a): Rigenerazione urbana e territoriale

La priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale è finalizzata a promuovere l'insediamento dei centri dati in contesti già urbanizzati o caratterizzati da condizioni di degrado, sottoutilizzo o compromissione ambientale, nonché a favorire soluzioni localizzative che minimizzino la necessità di nuove infrastrutture elettriche e i relativi impatti territoriali.

La verifica della priorità si articola nella valutazione delle condizioni a.1, a.2, a.3 e a.4. Le condizioni a.1, a.2 e a.3 sono finalizzate ad accertare il contributo dell'intervento agli obiettivi di rigenerazione urbana e territoriale attraverso il riutilizzo di aree già individuate dagli strumenti di pianificazione comunale, di aree dismesse o di siti caratterizzati da criticità ambientali. Tali condizioni attestano la capacità del progetto di limitare il consumo di nuovo suolo e di favorire il recupero di contesti territoriali già antropizzati.

La condizione a.3 si applica fatto salvo il rispetto del principio eurocomunitario "chi inquina paga" che pone in capo al responsabile della contaminazione gli oneri per la bonifica.

Con riferimento alla condizione a.3, relativa alla localizzazione dell'intervento in siti potenzialmente contaminati, si precisa che tale qualificazione individua una situazione in evoluzione, nell'ambito di quando stabilito dal Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, ai fini del riconoscimento delle premialità connesse alla condizione a.3 assume rilievo l'accertamento della relativa condizione nell'ambito del procedimento previsto dalla normativa ambientale e il conseguente recepimento delle limitazioni d'uso nello strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente (ai termini dell'art.251 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.21 della l.r.26/2003).

Le priorità insediative di cui alle lettere a1, a2, a3 sono verificate se interessano, anche singolarmente, almeno il 75% dell'area oggetto dell'insediamento.

La condizione a.4 singolarmente non dà accesso alle premialità, in quanto rappresenta un elemento qualitativo aggiuntivo rispetto alle condizioni a1, a2 e a3. Tale presupposto è finalizzato a verificare la prossimità e la compatibilità dell'intervento con le infrastrutture elettriche esistenti o già pianificate; valorizzando le soluzioni progettuali che riducono la necessità di nuove opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) o di ulteriori interventi di potenziamento della rete non già programmati. Il suddetto requisito mira a contenere l'impatto territoriale e paesaggistico delle infrastrutture energetiche necessarie all'esercizio del centro dati e a favorire l'utilizzo efficiente delle reti esistenti.

Ai fini della dimostrazione della condizione a.4, il proponente deve documentare la soluzione di connessione prevista, illustrando le infrastrutture elettriche interessate e attestando, sulla base della documentazione rilasciata dal gestore di rete competente, la compatibilità dell'intervento con la capacità e l'assetto della rete esistente o già autorizzata.

Tale impostazione garantisce che il beneficio derivante dalla rigenerazione urbana o ambientale dell'area si accompagni a una localizzazione coerente con le infrastrutture energetiche esistenti, massimizzando il beneficio pubblico complessivo dell'intervento sotto il profilo territoriale, ambientale ed energetico.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
a.1	Individuazione dell'area negli atti del PGT ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies, o dell'articolo 8-bis della l.r. 12/2005.	Stralcio del PGT vigente
a.2	Classificazione dell'area come dismessa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis, o dell'articolo 40-bis della l.r. 12/2005.	Stralcio del PGT vigente; dcc di individuazione aree dismesse con criticità ex art. 40 bis o perizia validata.
a.3	Condizioni di contaminazione riportate nel Piano di Governo del Territorio.	Certificato di destinazione urbanistica
a.4	Prossimità e compatibilità con infrastrutture elettriche (il requisito è positivo se almeno una delle condizioni indicate è verificata e adeguatamente documentata) a) la soluzione di connessione del centro dati non prevede nuove stazioni elettriche RTN in quanto si prevede il collegamento alla più prossima stazione elettrica esistente o già autorizzata; b) assenza, nella Soluzione Tecnica Minima Generale o in altra documentazione rilasciata dal gestore di rete competente, della necessità di interventi di potenziamento o sviluppo degli elettrodotti RTN non già pianificati da TERNA nel Piano di Sviluppo.	-Soluzione Tecnica Minima Generale; -Eventuali atti autorizzativi relativi a stazioni o sottostazioni elettriche; -Relazione tecnica asseverata che descriva le opere di connessione previste e attesti la compatibilità dell'intervento con la rete elettrica, inclusa planimetria con individuazione delle infrastrutture elettriche esistenti o autorizzate.
Esito Il criterio a) è considerato verificato se rispettato uno tra i fattori a1, a2 o a3 singolarmente o combinati tra di loro. La condizione a.4 rappresenta un elemento qualitativo aggiuntivo rispetto alle condizioni a1, a2 e a3.		

2.2 Priorità b): Utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale

La presente priorità è finalizzata a favorire l'integrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno delle aree destinate all'insediamento dei centri dati, promuovendo il massimo utilizzo delle superfici disponibili e riducendo il ricorso a fonti energetiche esterne. La verifica è orientata alla dimostrazione che il progetto abbia individuato e valorizzato tutte le superfici tecnicamente utilizzabili per la produzione energetica in sito, compatibilmente con i vincoli tecnici, ambientali, paesaggistici, urbanistici e di sicurezza applicabili.

Ai fini della valutazione, il proponente è tenuto a individuare la superficie effettivamente disponibile per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, distinguendo le diverse tipologie di aree potenzialmente utilizzabili, quali coperture, parcheggi, pensiline, piazzali e altre superfici idonee. Deve inoltre essere specificata la tecnologia adottata e quantificata la quota di superficie effettivamente impegnata dagli impianti previsti.

La verifica è effettuata mediante il rapporto (RS) tra la superficie occupata dagli impianti di produzione energetica (Rimp) e la superficie effettivamente disponibile (Sdisp). Il requisito si considera soddisfatto quando il proponente dimostra il massimo sfruttamento delle superfici disponibili e il rapporto RS risulta pari o superiore al 60%, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo integrale delle superfici sia impedito da comprovati vincoli tecnici, normativi o amministrativi.

Le eventuali superfici non utilizzate devono essere adeguatamente motivate mediante relazione tecnica asseverata, indicando le ragioni che ne impediscono l'impiego, quali, a titolo esemplificativo, esigenze di sicurezza, limiti strutturali, ombreggiamenti, prescrizioni paesaggistiche o ambientali, distanze minime tra impianti, presenza di schermature vegetali o ulteriori vincoli derivanti dalla normativa vigente.

Il fattore si considera attivo esclusivamente qualora sia verificata la condizione b.1, sulla base della documentazione tecnica e cartografica prodotta dal proponente e della dimostrazione dell'effettiva massimizzazione dell'utilizzo delle superfici disponibili per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
b.1	Individuazione della superficie effettivamente disponibile nell'area destinata all'insediamento del centro dati (S, in mq) e della fattispecie tecnologica dell'impianto di produzione energetica previsto, rapporto superficie (RS) impegnata da impianti / superficie disponibile S Il proponente deve dimostrare il massimo sfruttamento delle superfici disponibili, con rapporto RS ≥ 60%	Individuazione delle superfici disponibili (coperture, piazzali, aree libere) e della tipologia di impianto, tavole planimetriche con individuazione di S e delle superfici effettivamente impegnate, relazione tecnica asseverata che motivi eventuali superfici non utilizzate (schermature vegetali, vincoli statici, ombreggiamento, distanze di sicurezza, vincoli paesaggistici/urbanistici, eventuali prescrizioni MASE)
Esito Fattore attivo se la condizione b.1 è verificata.		

2.3 Priorità c): recupero e riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento

La priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si considera soddisfatta al verificarsi della condizione c.1.

Il proponente, al fine di soddisfare la condizione c1, abilitante per l'accesso alla priorità c), deve dimostrare cumulativamente:

- una quota di calore recuperabile pari ad almeno il 25% del calore dissipato dalla data di approvazione della DGR fino al 31 dicembre 2029 e ad almeno il 35% del calore dissipato a decorrere dal 1° gennaio 2030;
- la disponibilità di calore di scarto a una temperatura superiore a 18 °C;
- la predisposizione impiantistica necessaria all'esportazione del calore di scarto verso utenze esterne;
- la disponibilità degli spazi tecnici necessari alla futura interconnessione, allo scambio e alla valorizzazione del calore di scarto.

A tal fine, il requisito minimo di disponibilità degli spazi tecnici è fissato in 60 m² per MW di carico IT, mentre la capacità elettrica residua da riservare nell'ambito della potenza di connessione richiesta a Terna o al distributore elettrico competente è fissata in misura non inferiore a 0,4 MWe per ogni MWt di potenza termica recuperata, da destinare all'alimentazione dei sistemi necessari al recupero, alla valorizzazione e alla cessione del calore.

Tali valori possono essere ridotti qualora lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dimostri il conseguimento di equivalenti prestazioni di recupero energetico mediante soluzioni tecnologiche più efficienti e caratterizzate da minori ingombri e fabbisogni elettrici. La riduzione è ammessa, in particolare, qualora le caratteristiche del calore di scarto, e in particolar modo la sua temperatura, consentano di limitare il salto termico (ΔT) rispetto all'utenza finale, riducendo conseguentemente la complessità impiantistica, la potenza elettrica necessaria e gli spazi richiesti per il recupero e la valorizzazione dell'energia termica.

In ogni caso, nella progettazione degli spazi tecnici e degli impianti di recupero energetico dovranno essere privilegiate soluzioni tecnologiche ad elevata efficienza energetica e a ridotto consumo di risorse idriche.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
c.1	Requisiti obbligatori minimi Il proponente deve dimostrare cumulativamente il rispetto di: ● Quota di calore recuperabile; ≥ 25% del calore dissipato (dalla data di approvazione della DGR fino al 31 dicembre 2029); ≥ 35% del calore dissipato (dal 1° gennaio 2030 in poi); – temperatura del cascame > 18 °C – predisposizione impiantistica all'esportazione del calore – disponibilità degli spazi tecnici necessari alla futura interconnessione (almeno 60 mq per ogni MW IT e 0,4 MWe per ogni MW termico recuperato)	Relazione energetica di progetto. Relazione impiantistica sul recupero del calore. Schemi funzionali e idraulici. Planimetrie con spazi tecnici e punto di consegna.
Esito Fattore attivo se almeno la condizione c.1 è verificata.		

2.4 Priorità d): efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica

Il presente fattore è finalizzato a verificare che il progetto minimizzi gli impatti sulle risorse idriche di pregio e adotti soluzioni volte a garantire un utilizzo efficiente e sostenibile dell'acqua. In particolare, il requisito si considera soddisfatto qualora siano esclusi prelievi da fonti idriche considerate sensibili o prioritarie per altri usi e sia implementata almeno una misura tra quelle finalizzate all'efficienza dei consumi, al riutilizzo della risorsa idrica o all'impiego di fonti alternative.

La verifica è articolata nei criteri d.1-d.4 riportati nella tabella seguente. Il criterio d.1 costituisce requisito preliminare e prevede l'esclusione del ricorso a pubblico acquedotto, corpi idrici superficiali e sotterranei destinati all'uso potabile, corpi idrici superficiali a uso irriguo e fiumi o laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale. La conformità deve essere dimostrata mediante specifica relazione tecnica e adeguata documentazione autorizzativa.

Il criterio d.2 valuta le prestazioni di efficienza idrica del sistema di raffreddamento attraverso il parametro Water Usage Effectiveness (WUE), che deve rispettare le soglie previste in funzione della tipologia di risorsa idrica utilizzata.

In alternativa o in aggiunta al criterio d.2, il criterio d.3 valorizza l'impiego di risorse idriche non convenzionali, quali acque reflue depurate, acque grigie o acque sotterranee derivanti da attività di bonifica, richiedendo che tali fonti contribuiscano ad almeno il 70% del fabbisogno idrico annuo complessivo del progetto destinato al raffreddamento delle infrastrutture fisiche e IT del Data Center.

Il criterio d.4, applicabile ove previsto dal progetto, riguarda invece la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili, assicurando il rispetto delle caratteristiche qualitative richieste e la compatibilità con il recapito finale.

Ai fini dell'attivazione del fattore, dovrà risultare verificata la condizione d.1, nonché la condizione d.4 ove applicabile, e almeno una delle condizioni relative all'efficienza idrica (d.2) o al riutilizzo di risorse idriche alternative (d.3). La documentazione elencata nella tabella costituisce il set minimo necessario per la dimostrazione della conformità.

Cod.	Condizione da verificare	Documentazione minima
d.1	Esclusione di prelievi da pubblico acquedotto, acque superficiali destinate a uso potabile, acque sotterranee destinate a uso potabile, acque superficiali a uso irriguo, nonché da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale.	Relazione tecnica con dichiarazione di non utilizzo delle fonti suddette indicante il corpo idrico da cui viene emunta l'acqua (codici e nomi dei corpi idrici del PTUA, approvato con d.g.r 08 giugno 2026 n. 6275); Copia o evidenza di aver presentato istanza di concessione per l'uso delle acque pubbliche In caso di utilizzo di acqua da fonti alternative (es. reflui affinati da depuratore, acque sotterranee oggetto di bonifica), contratto di fornitura con il gestore Per i corpi idrici superficiali e sotterranei destinati ad uso potabile si faccia riferimento ai seguenti elaborati del PTUA approvato con d.g.r. 08 giugno 2026 n. 6275, pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sul Geoportale: ● Elaborato 4; ● Database di Piano ● Tavola 11° Per l'individuazione dei fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, si faccia riferimento al Database di Piano del PTUA approvato con d.g.r 08 giugno 2026 n. 6275, nei fogli "Aree_protette_CL_fluviali" e "Aree_protette_CL_lacustri", filtrando sulla tipologia di area protetta "Parchi e riserve naturali", oppure "SIC/ZSC/ZPS/Ramsar" Per "acque superficiali ad uso irriguo" si intendono corpi idrici superficiali interessati da concessioni per uso irriguo, dati disponibili si SIFIUI
d.2	Prestazione ed efficienza idrica Adozione di tecnologie di raffreddamento ad elevata efficienza idrica, documentata mediante indicatore WUE. WUE deve essere inferiore a 0,2 se si usa l'acqua prelevata da corpo idrico WUE deve essere inferiore a 0,5 se si usa acqua da fonti alternative (es reflui depuratori, acque sotterranee oggetto di bonifica)	Relazione tecnica con calcolo del WUE di progetto, firmata dal progettista.
d.3	Utilizzo di acque di riuso (es. acque grigie, reflui trattati) e/o di acque sotterranee oggetto di bonifica per il raffreddamento dell'infrastruttura fisica e dell'infrastruttura IT del Data Center ≥ 70 % Nota che la percentuale va riferita al fabbisogno idrico complessivo annuo di progetto calcolato nel bilancio idrico.	caratterizzazione qualitativa della fonte, verifica di idoneità al ciclo di raffreddamento firmata dal progettista, e l'attestazione di conformità alla normativa di riferimento vigente) Bilancio idrico di progetto con dettaglio del circuito di recupero e trattamento delle acque grigie, firmato dal progettista In caso di utilizzo di acque sotterranee oggetto di bonifica ai sensi dell'art. 243, comma 5 del d.lgs. 152/06, relazione attestante il rispetto delle esigenze tecniche della bonifica e del raccordo con le relative procedure Contratto di fornitura stipulato con Gestore del SII per utilizzo di acque reflue depurate o dell'impianto di bonifica
d.4	Restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.	Relazione tecnica sul sistema di restituzione, recapito, trattamento finale e parametri qualitativi del refluo; eventuale convenzione con consorzio di bonifica o ente gestore.
Esito Fattore attivo se è verificata le condizioni d.1 e d.4 (laddove applicabile) e un fattore tra d.2 e d.3.		

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE FASCE PREMIALI

La graduazione delle fasce premiali risponde esclusivamente all'esigenza di valorizzare il maggiore beneficio pubblico derivante dal conseguimento contestuale di una pluralità di priorità, senza introdurre alcuna gerarchia tra le medesime.

A ciascuna priorità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale è attribuito un punto. La fascia premiale è determinata dal punteggio complessivamente conseguito dal progetto.

N. priorità soddisfatte	Fascia premiale
4	A
3	B
2	C
1	D

4. MISURE PREMIALI ASSOCIATE ALLE FASCE

Le misure premiali di cui all'articolo 3 della legge regionale sono attribuite secondo criteri di proporzionalità, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1 e con il livello complessivo di perseguimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'articolo 2.

La progressiva attribuzione delle singole misure premiali è determinata dalla diversa incidenza che ciascuna di esse produce sull'azione amministrativa, sull'impiego di risorse pubbliche e sull'assetto urbanistico-territoriale.

In particolare:

1. l'adozione di protocolli di semplificazione costituisce una misura prevalentemente organizzativa e procedimentale, finalizzata a uniformare e rendere più efficiente l'istruttoria amministrativa, senza attribuire vantaggi economici diretti né incidere sul regime urbanistico dell'intervento; in particolare, qualora sia necessario svolgere la procedura di conferenza consultiva di concertazione di cui all'art. 5, c. 7, il Comune interessato può richiedere all'Amministrazione competente un supporto tecnico preistruttorio, previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica.
2. In relazione all'applicazione del procedimento di cui al punto 1, la riduzione dei termini procedurali, pur determinando un beneficio in termini di accelerazione dell'azione amministrativa, non modifica il contenuto dell'istruttoria né riduce il livello delle verifiche previste dalla normativa vigente, risultando pertanto applicabile in presenza di un adeguato livello di perseguimento delle finalità della legge;
3. la priorità nell'assegnazione di risorse finanziarie regionali comporta una preferenza nell'accesso a finanziamenti pubblici e richiede, conseguentemente, un più elevato livello di perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
4. la riduzione del contributo di costruzione determina un beneficio economico diretto per il proponente e una corrispondente riduzione delle entrate pubbliche, risultando pertanto giustificata esclusivamente nei casi in cui il progetto assicuri un elevato livello di perseguimento delle finalità energetico-ambientali e territoriali della legge regionale;
5. La riduzione della superficie destinata a parcheggi pertinenziali è giustificata dalla peculiare natura funzionale dell'insediamento, caratterizzato da una limitata presenza continuativa di personale e da una ridotta domanda di sosta rispetto agli ordinari insediamenti produttivi o direzionali. La deroga agli standard previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 consente una più efficiente utilizzazione delle aree.

La graduazione delle misure premiali riflette, pertanto, il principio secondo cui all'aumentare del livello complessivo di perseguimento delle priorità individuate dall'articolo 2 corrisponde l'accesso a misure premiali progressivamente più incisive, in ragione del maggiore beneficio pubblico generato dall'intervento. Alla luce di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella che costituisce quadro di raccordo tra fascia attribuita e misure applicabili.

Fascia	n. Priorità soddisfatte	Riduzione termini procedurali (LETT. A)	Protocollo semplificazione di (LETT. B)	Priorità bandi regionali (LETT. C)	Riduzione contributo di costruzione (LETT. D)	(LETT. E)
A	4	X	X	X	X	X
B	3	X	X	X	X	
C	2	X	X	X		
D	1	X	X			

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI AMPLIAMENTI

5.1 Criteri di determinazione degli indicatori

Nei casi di ampliamento di centri dati esistenti, ai fini dell'applicazione delle priorità energetico-ambientali e delle misure premiali, gli indicatori energetici e ambientali sono determinati con riferimento alla quota incrementale di capacità installata e ai corrispondenti incrementi di consumo energetico, idrico e di produzione di calore associati all'intervento oggetto dell'istanza.

Il proponente è tenuto a rappresentare nella relazione energetica di cui all'art. 4 commi 5 e 6:

- a) i valori riferiti all'intero centro dati esistente, comprensivi dell'ampliamento;
- b) i valori riferiti alla sola quota oggetto di ampliamento;
- c) il contributo incrementale dell'intervento rispetto alla configurazione autorizzata o esistente.

Ai fini della verifica del perseguimento delle priorità energetico-ambientali e dell'accesso alle misure premiali, la valutazione è effettuata sui nuovi valori complessivi delle prestazioni del sito.

6. MODALITÀ APPLICATIVE DELLE MISURE PREMIALI

6.1 Principi generali

Le misure premiali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2026 sono riconosciute ai progetti che dimostrano il perseguimento di una o più delle priorità di cui all'articolo 2 della medesima legge.

La verifica del perseguimento delle priorità è effettuata sulla base della documentazione allegata all'istanza e negli elaborati progettuali. Le misure premiali possono essere riconosciute cumulativamente qualora il progetto persegua più priorità tra quelle individuate dall'articolo 2, comma 1.

ALLEGATO B

Relazione energetica

(art. 4, commi 5 e 6, L.R. 11/2026)

1. FINALITA'

La relazione energetica costituisce il documento tecnico mediante il quale il proponente descrive e documenta le caratteristiche energetiche e ambientali dell'intervento, ai fini della verifica del rispetto delle priorità di cui all'articolo 2 della legge regionale 11/2026, la cui osservanza è richiesta per tutti gli interventi disciplinati dalla medesima legge, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1. La relazione è, altresì, utilizzata ai fini della valutazione dell'eventuale riconoscimento delle misure premiali previste dall'articolo 3 e, ove ricorrano i presupposti, della definizione delle eventuali misure compensative di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 5 della legge regionale 11/2026.

La relazione è predisposta secondo i criteri, i contenuti e le modalità definiti nel presente Allegato e costituisce parte integrante della documentazione progettuale da allegare alle istanze.

Il documento è finalizzato a garantire una rappresentazione organica, omogenea e verificabile delle prestazioni energetiche e ambientali del progetto, consentendo al proponente di documentare le soluzioni adottate e all'amministrazione competente di effettuare le necessarie valutazioni istruttorie sulla base di informazioni comparabili e standardizzate.

Le informazioni contenute nella relazione devono essere supportate, ove richiesto, da elaborati progettuali, calcoli, studi specialistici, documentazione contrattuale o altra documentazione tecnica idonea a consentire la verifica dei dati dichiarati.

La predisposizione della presente relazione non comporta l'attivazione di autonomi procedimenti autorizzativi né modifica le competenze attribuite alle amministrazioni competenti dalla normativa vigente; essa costituisce esclusivamente uno strumento di supporto alle attività istruttorie previste dalla l.r. 11/2026.

Essa deve contenere, tra le altre cose, tutte le informazioni necessarie alla verifica delle priorità energetiche e ambientali, in forma descrittiva e mediante tabelle di sintesi, elaborati grafici, planimetrie, bilanci energetici e idrici, calcoli asseverati, studi specialistici e ogni ulteriore documentazione utile ai fini dell'istruttoria.

La relazione è articolata nelle sezioni sottoindicate e deve contenere almeno le tabelle e le informazioni richieste. Il livello di dettaglio delle informazioni è commisurato alle caratteristiche e alla complessità dell'intervento proposto.

2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

In questa sezione della relazione è riportata la seguente tabella contenente i dati identificativi dell'intervento necessari alla sua corretta individuazione e valutazione.

Dato	Contenuto minimo
Denominazione e localizzazione del progetto	Provincia, Comune, indirizzo, estremi catastali ove disponibili, area interessata dall'insediamento, individuazione dell'area interessata dall'insediamento o dall'ampliamento.

Dato	Contenuto minimo
Procedimento	Indicazione del procedimento autorizzativo attivato ai sensi della normativa vigente (es. procedimento unico regionale, AIA, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA o altri procedimenti ambientali e urbanistici applicabili).
Tipologia di intervento	Specificazione se trattasi di nuova realizzazione di centro dati o di ampliamento di centro dati esistente, con indicazione sintetica della configurazione progettuale proposta.
Potenza IT prevista	Potenza informatica installata o prevista (IT Load), espressa in MW, riferita alla configurazione di progetto; nel caso di ampliamenti, indicazione separata della potenza esistente, di quella aggiuntiva e di quella complessiva.
Potenza elettrica di connessione	Potenza elettrica richiesta o disponibile per l'alimentazione del centro dati, espressa in MW, con indicazione del gestore di rete e del livello di connessione previsto (MT o AT, ove noto).
Fabbisogno energetico complessivo stimato	Stima del consumo energetico annuo del centro dati, espressa in kWh/anno o MWh/anno, con descrizione delle principali ipotesi progettuali e delle metodologie utilizzate per la stima.
Impianti di produzione energetica in sito	Descrizione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili o altre fonti energetiche installati o previsti; tecnologia adottata, potenza installata (kW o MW), producibilità annua stimata (kWh/anno) e quota di copertura del fabbisogno energetico prevista.
Superficie territoriale	Superficie complessiva dell'area interessata dall'intervento, espressa in m².
Superficie coperta	Superficie coperta dagli edifici e dalle principali infrastrutture del centro dati, espressa in m².
Soggetto proponente e riferimenti procedurali	Ragione sociale, numero pratica ove disponibile, data di compilazione e responsabile della documentazione tecnica, data di predisposizione della relazione; nominativo e qualifica del responsabile della documentazione tecnica.

3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

- In questa sezione il proponente fornisce una descrizione generale dell'intervento e delle principali soluzioni tecnologiche adottate, con particolare riferimento a:
- caratteristiche generali del centro dati;
 - capacità elaborativa prevista;
 - configurazione e architettura energetica;
 - sistemi di raffreddamento e climatizzazione;
 - principali infrastrutture tecnologiche e impiantistiche;

- f. eventuali sistemi di accumulo di energia;
- g. ulteriori elementi rilevanti ai fini della valutazione energetica e ambientale dell'intervento.

4. LOCALIZZAZIONE E PRIORITÀ DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

In questa sezione deve essere contenuta e adeguatamente compilata la seguente tabella:

Requisito	Esito
Area individuata dal PGT ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e-quinquies o art. 8-bis l.r. 12/2005 (a.1)	☐ SI ☐ NO
Area dismessa ai sensi dell'art. 40-bis l.r. 12/2005 (a.2)	☐ SI ☐ NO
Area iscritta nell'anagrafe dei siti contaminati o potenzialmente contaminati (a.3)	☐ SI ☐ NO
Compatibilità con infrastrutture elettriche (a.4)	☐ SI ☐ NO

Inoltre, il proponente dovrà inserire una breve descrizione della soluzione di connessione elettrica e compatibilità con la rete, con indicazione di:

- STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale);
- gestore di rete;
- potenza richiesta;
- stazione di connessione;
- eventuali nuove opere RTN;

5. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN SITO (ART. 4 COMMA 5 LETT. A) DELLA L.R. 11/2026)

Il proponente descrive le soluzioni progettuali adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'area interessata dall'intervento.

Nella relazione energetica sono contenute e compilate le seguenti sezioni:

- **Superfici potenzialmente utilizzabili**

Individuazione e quantificazione delle superfici tecnicamente disponibili per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili:

Tipologia	Superficie disponibile (m²)
Coperture	
Pensiline/parcheggi	
Aree libere	
Altre superfici	

• **Impianti di produzione previsti**

Per ciascuna tecnologia prevista devono essere indicati:

Tecnologia	Potenza installata	Produzione annua
Fotovoltaico		
Altre FER		

• **Produzione energetica e copertura del fabbisogno**

Parametro	Valore
Produzione rinnovabile in sito (MWh/anno)	
Consumo annuo Data Center (MWh/anno)	
Quota coperta (%)	

Il proponente descrive inoltre:

- i criteri di dimensionamento adottati;
- le metodologie utilizzate per la stima della producibilità annua;
- il contributo atteso delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno energetico.

Qualora superfici idonee non risultino utilizzate, devono essere indicate le relative motivazioni di natura tecnica, urbanistica, paesaggistica, ambientale, economica o di sicurezza.

Documentazione da allegare:

- relazione tecnica specialistica;
- planimetrie e layout degli impianti;
- calcoli di producibilità;
- schede tecniche delle tecnologie adottate;
- ulteriore documentazione utile alla verifica istruttoria.

6. ULTERIORI MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DA FONTI RINNOVABILI (ART. 4 COMMA 5 LETT. B) DELLA LR 11/2026

Il proponente descrive le modalità attraverso cui intende approvvigionarsi di energia da fonti rinnovabili non prodotta in sito.

Possono essere considerate, a titolo esemplificativo:

- contratti di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA);
- forniture accompagnate da garanzie di origine;
- acquisto di energia verde dalla rete;
- altri strumenti equivalenti ammessi dalla normativa vigente.

Per ciascuna modalità devono essere indicati:

Modalità di approvvigionamento	Quantità annua (MWh/anno)	Durata

Documentazione da allegare:

- contratti sottoscritti;
- lettere di intenti;
- dichiarazioni del fornitore;
- documentazione attestante la disponibilità della fornitura;
- documentazione equivalente.

7. MOTIVAZIONI DEL MANCATO O PARZIALE UTILIZZO DELLE SOLUZIONI IN SITO (ART. 4 COMMA 5 LETT. C) DELLA LR 11/2026)

Qualora le potenzialità di produzione energetica da fonti rinnovabili disponibili all'interno del sito non risultino integralmente utilizzate, il proponente fornisce una motivazione tecnica e documentata delle scelte progettuali adottate.

Devono essere illustrate le eventuali limitazioni derivanti da:

- vincoli tecnici;
- vincoli urbanistici;
- vincoli paesaggistici;
- vincoli ambientali;
- esigenze di sicurezza;
- valutazioni economico-finanziarie;
- altre condizioni oggettive che impediscano il pieno sfruttamento delle superfici disponibili.

8. INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE SITO (ART. 4 COMMA 5 LETT. D) DELLA L.R. 11/2026)

8.1 Dati di input

Il proponente riporta, nella seguente tabella, i principali dati utilizzati per il calcolo degli indicatori prestazionali.

Parametro	Valore
Carico IT (MW)	
Energia IT annua (MWh/anno)	
Energia totale annua (MWh/anno)	

Parametro	Valore
Consumo idrico annuo (m³/anno)	
Energia rinnovabile annua (MWh/anno)	
Energia termica recuperata (MWh/anno)	

8.2 Indicatori previsionali

Il proponente determina e riporta nella seguente tabella i seguenti indicatori di sostenibilità energetica e ambientale del progetto.

Indicatore	Definizione	Formula di calcolo	Valore
PUE (Power Usage Effectiveness)	Indicatore dell'efficienza energetica complessiva del centro dati.	$PUE = ETOT / EIT$	
WUE (Water Usage Effectiveness)	Indicatore dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica.	$WUE = VH2O / EIT$	
ERF (Energy Reuse Factor)	Indicatore del recupero e del riutilizzo del calore di scarto.	$ERF = EREC / ETOT$	
REF (Renewable Energy Factor)	Indicatore del ricorso ad energia proveniente da fonti rinnovabili.	$REF = EFER / ETOT$	

Dove:

ETOT = energia totale annua consumata dal centro dati (MWh/anno);

EIT = energia annua assorbita dalle apparecchiature IT (MWh/anno);

VH2O = volume annuo di acqua consumata (m³/anno);

EREC = energia termica annua recuperata e riutilizzata (MWh/anno);

EFER = energia annua proveniente da fonti rinnovabili, prodotta in sito o approvvigionata mediante forniture certificate (MWh/anno).

Ai fini della compilazione della presente Relazione, il proponente riporta per ciascun indicatore il valore calcolato, i dati di input utilizzati, le formule applicate e gli eventuali standard tecnici di riferimento.

8.3 Quota incrementale e rappresentazione degli indicatori

Nei casi di ampliamento, la relazione energetica deve evidenziare distintamente le prestazioni del centro dati esistente, quelle attribuibili alla sola quota incrementale oggetto dell'intervento e quelle relative alla configurazione finale del sito.

A tal fine, il proponente riporta separatamente i valori degli indicatori PUE, WUE, ERF e REF riferiti:

- allo stato attuale del centro dati;
- alla sola quota incrementale oggetto dell'intervento;
- alla configurazione complessiva conseguente all'ampliamento.

La rappresentazione degli indicatori è effettuata mediante la seguente tabella:

Indicatore	Stato attuale	Ampliamento	Configurazione finale
PUE (Power Usage Effectiveness)			
WUE (Water Usage Effectiveness)			
ERF (Energy Reuse Factor)			
REF (Renewable Energy Factor)			

La Direzione competente può richiedere ulteriori elementi tecnici qualora la configurazione impiantistica non consenta una chiara distinzione tra le prestazioni del centro dati esistente, quelle derivanti dalla quota incrementale e quelle riferite alla configurazione finale conseguente all'intervento.

8.4 Metodologia di calcolo

Il proponente descrive le metodologie utilizzate per il calcolo degli indicatori e specifica:

- norme tecniche, standard o linee guida di riferimento;
- anno di riferimento dei dati;
- scenario operativo considerato;
- livello di occupazione e fattore di carico adottato;
- ore equivalenti utilizzate nei calcoli;

- principali ipotesi progettuali e assunzioni adottate.

Le elaborazioni devono essere verificabili e coerenti con il progetto presentato.

8.5 Efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica

Il proponente descrive, nelle tabelle sottostanti, il fabbisogno idrico previsto e le fonti di approvvigionamento utilizzate.

8.5.1 Bilancio idrico di progetto

Parametro	Valore
Fabbisogno idrico annuo (m³/anno)	
Acqua di riuso impiegata (m³/anno)	
Acqua potabile impiegata (m³/anno)	
Acque sotterranee (m³/anno)	
Acque superficiali (m³/anno)	

8.5.2 Verifica dei requisiti

Requisito	Esito
Esclusione delle fonti non ammissibili	☐ SI ☐ NO
WUE di progetto	(Valore)
% RIUSO ≥ 70%	
Dove la % RIUSO = Utilizzo di acqua di riuso/Fabbisogno idrico annuo totale	☐ SI ☐ NO
Restituzione compatibile delle acque utilizzate	☐ SI ☐ NO

9. RECUPERO DEL CALORE E Teleriscaldamento (Art. 4 comma 5 lett. e) della L.R. 11/2026)

9.1 Studio di fattibilità tecnico-economica

Il proponente valuta le possibilità di recupero e valorizzazione del calore generato dal centro dati.

A tal fine deve essere compilata la seguente tabella:

Parametro	Valore
Carico IT (MW)	
Potenza termica recuperabile (MW _{th})	
Ore equivalenti di funzionamento annuo	

Parametro	Valore
Energia recuperabile (MWh _{th} /anno)	
Temperatura cascame termico (°C)	
Spazio da destinare per locali tecnici (m²)	
Quota di calore recuperabile (%)	
ERF di progetto	
Destinazione del calore recuperato	
Distanza dal potenziale utilizzatore (ove disponibile)	

Per il riutilizzo del calore, il proponente deve garantire la disponibilità di spazi tecnici destinati all'interconnessione, allo scambio e alla valorizzazione del calore di scarto in misura non inferiore a 60 m² per ogni MW di carico IT e riservare, nell'ambito della potenza di connessione richiesta a Terna o al distributore elettrico competente, una capacità elettrica residua non inferiore a 0,4 MWe per ogni MWt di potenza termica recuperata, da destinare all'alimentazione dei sistemi necessari al recupero, alla valorizzazione e alla cessione del calore.

Tali valori possono essere ridotti qualora lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dimostri il conseguimento di equivalenti prestazioni di recupero energetico mediante soluzioni impiantistiche caratterizzate da minori ingombri e fabbisogni elettrici. La riduzione è ammessa, in particolare, quando le caratteristiche del calore di scarto consentano di limitare il salto termico (ΔT) rispetto all'utenza finale e, conseguentemente, di ridurre la dimensione, la complessità e l'assorbimento energetico delle apparecchiature necessarie al recupero e alla valorizzazione del calore.

Nella progettazione degli spazi tecnici e degli impianti di recupero energetico devono essere privilegiate soluzioni ad elevata efficienza energetica e a ridotto consumo di risorse idriche.

La conformità ai suddetti requisiti deve essere documentata mediante elaborati planimetrici, schemi impiantistici e ogni altra documentazione tecnica necessaria a consentire la verifica istruttoria.

9.2 Verifica dei requisiti

Requisito	Esito
Quota di calore recuperabile $\geq 25\%$ ($\geq 35\%$ dal 2030)	☐ SI ☐ NO
Temperatura del cascame $> 18\text{ }^{\circ}\text{C}$	☐ SI ☐ NO
Predisposizione impiantistica e infrastrutturale all'esportazione e alla valorizzazione del calore.	☐ SI ☐ NO
Disponibilità degli spazi tecnici necessari alla futura interconnessione, allo scambio e alla valorizzazione del calore di scarto, in misura non inferiore a 60 m² per ogni MW di carico IT, fatti salvi i casi di riduzione motivata previsti dal paragrafo 2.3 dell'Allegato A.	☐ SI ☐ NO
Capacità elettrica residua $\geq 0,4\text{ MWe}$ per ogni MWt recuperato	☐ SI ☐ NO

10. VERIFICA DELLE PRIORITÀ INSEDIATIVE

La verifica del soddisfacimento delle priorità previste dall'articolo 2 della l.r. 11/2026 è effettuata sulla base della relazione e della documentazione allegata.

Priorità	Esito
a) Rigenerazione urbana e territoriale	☐ SI ☐ NO
b) Energia da fonti a impatto carbonico neutrale	☐ SI ☐ NO
c) Recupero e riutilizzo del calore	☐ SI ☐ NO
d) Efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica	☐ SI ☐ NO

Totale priorità soddisfatte: ____

11. DETERMINAZIONE DELLA FASCIA PREMIALE

La fascia premiale conseguibile è individuata in relazione al numero di priorità soddisfatte.

Priorità soddisfatte	Fascia
1	D
2	C
3	B
4	A

Fascia conseguibile: _____

12. ELENCO DEGLI ALLEGATI

La relazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria alla verifica dei dati dichiarati.

Devono essere allegati, ove pertinenti:

1. relazione impiantistica;
2. schemi funzionali, elettrici e idraulici;
3. planimetrie e layout degli impianti;
4. bilancio energetico;
5. bilancio idrico;
6. studio di fattibilità per il recupero del calore;
7. documentazione relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
8. protocolli d'intesa, lettere di intenti e accordi eventualmente disponibili;

9. ulteriori elaborati e documenti ritenuti utili ai fini dell'istruttoria.

13. DICHIARAZIONE ASSEVERATA

La relazione termina con una dichiarazione nella quale il sottoscritto progettista - ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità previste dall'articolo 76 del medesimo decreto - dichiara che le informazioni contenute nella presente Relazione energetico-ambientale sono state elaborate sulla base del progetto presentato, delle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione e delle migliori tecnologie applicabili allo specifico intervento.

Il progettista dichiara, inoltre, che i dati, le stime e le elaborazioni contenuti nella presente relazione sono stati predisposti secondo criteri tecnici coerenti con la normativa vigente e con quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11/2026.

La relazione e la dichiarazione devono essere sottoscritte digitalmente dal progettista e dal Legale Rappresentante del proponente.